

Copia

COMUNE di ISSIME

Regione Autonoma Valle d'Aosta



Deliberazione della Giunta comunale n. 45

L'anno **duemilasedici** addì **ventisette** del mese di **maggio** con inizio alle ore **undici** e minuti **cinquanta** in ISSIME nella sala delle adunanze, si è riunita:

LA GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
LINTY Christian	Sindaco	X	
CONSOL Silvano	Vice Sindaco	X	
PAGANONE Egon Joseph	Assessore	X	
RONC Luisella Valentina	Assessore	X	
PRAZ Aldo	Assessore	X	
	Totali :	5	0

Assiste alla adunanza il Segretario, PARISIO Ferruccio.

Il Sindaco LINTY Christian assume la Presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sottoindicato, iscritto all'ordine del giorno della odierna adunanza:

“TUC - IMU Imposta Municipale Propria - Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta, a valere dall'esercizio 2016.”

Oggetto: IUC - IMU Imposta Municipale Propria - Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento ordinario dell'imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta, a valere dall'esercizio 2016.

La Giunta comunale

Premesso che:

- l'articolo 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. *Salva Italia*), il quale stabilisce che l'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, per la cui identificazione «*restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'I.C.I.*»;
- il successivo comma 3 del medesimo articolo, il quale dispone che «*la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*».

Considerato che:

- sulla base di tali disposizioni, le modalità applicative dell'Imposta Municipale Propria con riferimento ai terreni fabbricabili devono essere rinvenute nella normativa e nelle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali intervenute negli ultimi due decenni in materia di I.C.I.;
- l'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'I.C.I., dispone che «*per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche*».

Visti altresì:

- l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 16 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, «*ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo*»;
- il successivo articolo 36, comma 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 (cd. *decreto Bersani*), il quale - sempre in materia di interpretazione della definizione di area edificabile ai fini tributari - ha stabilito che «*ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo*».

Precisato che la legittimità di tale duplice intervento normativo è stata confermata:

- dalla Corte Costituzionale, la quale, in prima battuta con l'Ordinanza del 27 febbraio 2008 n. 41, ha ribadito la legittimità dell'interpretazione dettata dal Legislatore, evidenziando che *l'edificabilità di un terreno e la conseguente imponibilità ai fini I.C.I. deve essere verificata in base alle sole previsioni del Piano Regolatore, anche se privo di strumenti attuativi, essendo sufficiente, ai fini fiscali, l'astratta edificabilità del suolo a giustificare la valutazione del terreno secondo il suo valore venale ed a differenziare radicalmente tale tipo di suoli da quelli agricoli non edificabili*;

- dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, nella sentenza 30 novembre 2006 n. 25506, ha chiarito che *«il testo della legge non consente più di distinguere a seconda delle fasi di lavorazione degli strumenti urbanistici, perché se è stato adottato l'avvio della procedura per la formazione del P.R.G., la situazione in movimento non consente più di beneficiare del criterio statico della valutazione automatica (id est, della valutazione connessa, D.Lgs. 504/1992, art. 5, ex comma 7, al "reddito dominicale risultante in Catasto"): quello che interessa al Legislatore fiscale è la necessità di adottare un diverso criterio di valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada (non necessariamente senza ritorno) della edificabilità, atteso che normalmente ... già l'avvio della procedura per la formazione del P.R.G. determina una impennata di valore, pur con tutti i necessari distinguo (riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali)».*

Nella propria sentenza, la Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato *«le diversità delle finalità della legislazione urbanistica rispetto a quelle della legislazione fiscale: la prima tende a garantire il corretto uso del territorio urbano, e, quindi, lo jus aedificandi, che non può essere esercitato se non quando gli strumenti urbanistici siano perfezionati (garantendo la compatibilità degli interessi individuali con quelli collettivi); la seconda, invece, mira ad adeguare il prelievo fiscale alle variazioni dei valori economici dei suoli, che si registrano e progrediscono, in parallelo, dal sorgere della mera aspettativa dello jus aedificandi, fino al perfezionamento dello stesso»,* specificando che lo jus aedificandi e lo jus valutandi *«poggiano su differenti presupposti (il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondo sull'avvio di tali procedure: non si può costruire se prima non sono definite tutte le norme di riferimento; si può valutare un suolo considerato a vocazione edificatoria, anche prima del completamento delle relative procedure; ... i tempi ancora necessari per il perfezionamento delle procedure, con tutte le incertezze riferite anche a quelli che potranno essere i futuri contenuti prescrittivi, entrano in gioco come elementi di valutazione al ribasso)».*

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che *«la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi non edificabili, non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore»,* perché con la perdita della inedificabilità di un suolo (cui normalmente si accompagna un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello stesso;

Considerato quindi che:

- tale duplice intervento normativo, se da un lato ha confermato che l'imponibilità delle aree edificabili ai fini I.C.I. (così come in generale ai fini delle altre imposte gravanti sul patrimonio), deve intendersi legata alle semplici risultanze del Piano regolatore, a prescindere dalla effettiva edificabilità di fatto, non ha comunque risolto il problema della valorizzazione attribuibile a quelle aree che, pur se teoricamente edificabili in base alle previsioni dello strumento urbanistico, risultano di fatto soggette a vincoli ovvero alla preventiva adozione di strumenti urbanistici di dettaglio, sicuramente in grado di differenziarle dalle aree immediatamente utilizzabili a fini edificatori o comunque non vincolate, incidendo di conseguenza sul loro valore;
- in questi ultimi anni, l'attenzione della giurisprudenza si è quindi concentrata sull'aspetto della valorizzazione delle aree edificabili, nel tentativo di fornire un quadro completo in ordine ai criteri di imposizione delle aree, per contemperare la definizione del momento impositivo con una individuazione del valore imponibile che non sia più fissa per tutti i terreni aventi le medesime caratteristiche sotto il profilo urbanistico, ma che tenga conto delle singole peculiarità di ogni area edificabile, intese come elementi di valorizzazione o di svalutazione della singola area rispetto a quella definita sulla carta dallo strumento urbanistico;
- tale valutazione deve necessariamente vedere compartecipi - in particolare a fronte dell'introduzione di un'imposta che non ha più quale unico soggetto attivo il Comune, ma anche lo Stato - gli organi istituzionali (in primo luogo il Comune, ma anche l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio del Registro, così come l'Agenzia del Territorio), al fine di individuare dei criteri estimativi delle aree edificabili che, senza giungere a richiedere la predisposizione di una perizia per valutare ogni singolo terreno, siano rispondenti alle effettive caratteristiche delle diverse aree edificabili, in modo da poter riconoscere ad ognuna un corretto valore imponibile,

in applicazione del principio di capacità contributiva dettato dall'art. 53 della Costituzione.

Vista la propria deliberazione n. 25 del 06.05.2015 relativa all'individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini delle attività di liquidazione e accertamento dell'Imposta Municipale Propria a valere per gli esercizio 2015.

Ritenuto:

- che la finalità della presente deliberazione è quella di individuare gli effettivi valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale, sulla base di apposito studio tecnico finalizzato a individuare tali valori in relazione agli elementi previsti dall'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992, con particolare riferimento ai prezzi medi rilevati sul mercato;
- in tal senso necessario individuare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale con riferimento all'anno d'imposta 2015, per fare in modo che tali valori possano costituire un termine di riferimento per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di autoversamento da parte dei contribuenti;
- sulla base di quanto espressamente stabilito dall'art. 6, punto 3) del vigente Regolamento in materia di IUC - Imposta Municipale Propria, che i valori indicati in tale deliberazione debbano essere applicati anche alle aree edificabili pertinenziali a fabbricati già esistenti, con riferimento ai seguenti parametri:
 - ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore può essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione a uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.
 - l'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.
 - non può riconoscersi natura pertinenziale a un'area prevista come edificabile dal Piano **regolatore** comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ovvero nel caso in cui il terreno qualificabile come pertinenziale abbia una superficie superiore a 100 mq.
 - tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa;
 - che la competenza all'approvazione dei valori così individuati possa essere rimessa alla Giunta comunale, non assumendo tale delibera valore regolamentare, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 54/1998.

Dato atto che, al fine di individuare i valori medi delle aree edificabili:

- con nota n. 3834 del 31.10.2012 è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate di Aosta, di comunicare i valori da loro utilizzati in relazione alle aree edificabili situate nel territorio del Comune e l'istanza è tutt'ora inesa;
- si è quindi provveduto ad affidare specifico mandato all'Ufficio tecnico comunale dalle cui valutazioni è emerso che per le sottozone omogenee Ba1-Plane, Ba3-Tontinel, Ba4-Riva, Ba5*-Capoluogo e Ba6*-Riccard, possa essere attribuita una valutazione media unitaria stimabile, a decorrere dall'anno 2016 di €/mq 60,00=, come da relazione in data 25.05.2016. Le sottozone omogenee Ba2 e Ba7 sono prive di capacità edificatoria, in quanto sature.

Considerato che tale attività risulta essere stata impostata sulla base dei seguenti parametri:

- assoggettabilità all'Imposta Municipale Propria delle aree a partire dal momento in cui le stesse sono state qualificate come tali nel Piano Regolatore Generale definitivamente adottato in relazione alla vigente normativa regionale (sulla base del costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, confermato dalle norme interpretative sopra richiamate e contenute nelle Leggi 248/2005 e 248/2006, secondo cui lo strumento urbanistico costituisce il parametro fondamentale per la discriminazione del carattere agricolo o edilizio del suolo

espropriato, restando priva di rilevanza la sussistenza della c.d. *edificabilità di fatto*), introducendo tuttavia specifici indici di riduzione del valore di mercato per le aree che siano soggette a vincoli urbanistici, da ridursi progressivamente in relazione all'effettiva concretizzazione dell'edificabilità;

- analisi degli atti notarili di compravendita di aree, al fine della determinazione del valore medio delle stesse, con particolare riferimento agli atti stipulati da società, i quali riportano valori più prossimi a quelli di mercato;
- analisi dei dati relativi alla valorizzazione delle aree edificabili riportati dall'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia del Territorio, oltre che dei dati messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione agli accertamenti effettuati nell'ambito dell'Imposta di registro;
- valutazione delle aree a seguito dell'attribuzione di un valore base a metro quadrato (c.d. valore pieno), suscettibile di riduzione per le aree soggette a vincoli, sulla base di specifici indici di deprezzamento appositamente individuati.

Ritenuto pertanto dover recepire il valore così espresso al fine di introdurre dei termini di riferimento per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016.

Precisato che:

- tale valore deve peraltro intendersi come valore medio, pur se determinato in base alle effettive risultanze del mercato, e che, pertanto, a seguito dell'approvazione degli stessi, non si darà comunque luogo a rimborsi d'imposta nei confronti dei soggetti che abbiano provveduto a versarla sulla base di valori di mercato più elevati.
- ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune, è rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione all'ente di una apposita documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati.
- nell'esecuzione dell'attività di accertamento, saranno ritenuti congrui i valori dichiarati dai contribuenti ove non si discostino di oltre il 10% rispetto a quelli individuati dal Comune, fatto salvo quanto previsto al capoverso precedente.

Richiamati:

- ◆ lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 22.12.2003;
- ◆ il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC - IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale del n. 08 del 22.04.2016;
- ◆ la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- ◆ il Segretario quale responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;
- ◆ il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

- 1. Individuare** il valore venale in comune commercio medio delle aree edificabili presenti sul territorio del Comune di Issime, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, a valere dall'anno 2016, in € 60,00= al mq per i terreni collocati all'interno delle sottozone omogenee: Ba1-Plane, Ba3-Tontinel, Ba4-Riva, Ba5*-Capoluogo, Ba6*-Riccard.
- 2. Stabilire** che:
 - eventuali versamenti effettuati sulla base di valori di mercato più elevati, superiori a quelli sopra determinati, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi d'imposta;

- ai contribuenti che non riterranno congrui i valori individuati dal Comune è rimessa la possibilità di provare l'effettivo minor valore delle aree edificabili dagli stessi possedute, a seguito della presentazione di apposita documentazione, che dovrà formare oggetto di specifica valutazione da parte del Comune all'atto dell'accertamento del maggior valore, nel caso in cui non si ritenessero congrui i minori valori ivi indicati;
 - a fronte di atti pubblici riportanti valori superiori a quelli di cui al presente atto, gli stessi dovranno essere assunti a riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta, a decorrere dall'anno di stipulazione dell'atto, ma anche con riferimento al passato, a seguito dell'adozione dei correttivi indicati nella presente deliberazione per la riduzione dei valori in relazione agli anni pregressi.
3. **Valorizzare** le aree sulla base dei criteri di seguito riportati.
Le aree sono distinte ai fini della loro valorizzazione in:
- a) **Aree libere soggette a edificazione su iniziativa del singolo proprietario o non vincolate a strumenti urbanistici esecutivi, ovvero aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi approvati ed in corso di realizzazione**
valore iniziale pieno in assenza di vincoli
 - b) **Aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi**
Per tali aree, sino alla data di approvazione del relativo strumento urbanistico particolareggiato o della relativa convenzione, è applicato un indice di deprezzamento pari al 50% del valore base, computato sull'intera superficie dell'area.
A seguito dell'approvazione del relativo strumento urbanistico particolareggiato o della relativa convenzione, è applicato il seguente indice di deprezzamento del valore base, da computarsi sempre sull'intera superficie territoriale dell'area, a prescindere dalle eventuali dismissioni:
area soggetta a P.U.D. o ad altro strumento urbanistico esecutivo: **20%**
 - c) **Aree di nuovo impianto in pendenza di approvazione del P.R.G.**
Per tutte le aree che siano state inserite per la prima volta nel P.R.G. e nelle quali l'edificabilità sia consentita anche in pendenza della definitiva approvazione del Piano da parte della Regione, è applicato, sino alla data di definitiva approvazione del P.R.G. stesso, un indice di deprezzamento pari al 70% del valore base, computato sull'intera superficie dell'area.
4. **Individuare** altresì, in relazione ai valori medi come sopra determinati, i seguenti indici di deprezzamento da applicare in relazione agli specifici vincoli gravanti su ogni singola area ai fini dell'Imposta Municipale Propria:
- a. **Servitù**
In presenza di servitù pubbliche insistenti sull'area, è applicato un indice di deprezzamento pari al 10% del valore base per ogni servitù esistente, qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione dell'area.
 - b. **Particolare configurazione dell'area**
Nel caso di aree edificabili di forma irregolare, ovvero che, a seguito del rispetto delle distanze minime previste dal P.R.G.C., non consentano una edificazione immediata, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell'area, è applicato un indice di deprezzamento pari al 25% del valore base.
 - c. **Fasce di rispetto**
Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di distanza, è applicato un indice di deprezzamento pari al 10% del valore base per ogni fascia di rispetto presente, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori. Il deprezzamento non si applica per le servitù di distanza disciplinate dal Codice Civile.
 - d. **Aree inferiori a una determinata superficie, per le quali sia ipotizzabile soltanto la cessione di volumetria**
Per le aree edificabili di superficie inferiore a 100 mq, per le quali sia ipotizzabile soltanto la cessione di volumetria, è applicato un indice di deprezzamento pari al 50% del valore base, computato sull'intera superficie dell'area.
Anche a tal fine, la valutazione di un'area edificabile viene effettuata con riferimento a tutte le particelle catastali adiacenti, riconducibili ad un unico proprietario (conformazione del cosiddetto «lotto»), tenendo presente che la

presenza di strade e corsi d'acqua, questi ultimi solo se di considerevole importanza, interrompono la continuità del lotto e quindi la unica proprietà.

e. Interclusione

Nel caso di fondi interclusi, a favore dei quali non siano state costituite apposite servitù di passaggio carraio, è applicato un indice di deprezzamento pari al 30% del valore base.

f. Particolare conformazione geomorfologica

Nel caso di aree edificabili poste in siti di particolare condizione geomorfologica quale una pendenza naturale media superiore al 30%, è applicato un indice di deprezzamento pari al 30% del valore base.

Clausola di salvaguardia

In presenza di più vincoli distintamente considerati, gli indici di deprezzamento sono applicati a cascata e non possono comunque determinare una riduzione del valore superiore.

Per l'applicazione degli indici di deprezzamento sopra riportati, i proprietari sono tenuti alla presentazione di apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1 D.P.R. 445/2000.

Tale documento autocertificativo deve essere corredato da adeguata documentazione (planimetrie, relazioni, documentazione fotografica, ecc.) idonea a dimostrare la reale sussistenza dei requisiti determinanti la riduzione del valore dell'area edificabile.

5. **Esentare** dal pagamento dell'IMU i terreni non più ricompresi nella perimetrazione delle aree edificabili a seguito di variante allo strumento urbanistico vigente, a far data dall'adozione del progetto di variante.
6. Qualora le condizioni socio - economiche del territorio modificano l'andamento del mercato, l'ufficio tecnico comunale è tenuto ad aggiornare la perizia di stima redatta, dandone sollecita comunicazione all'organo esecutivo.

--==ooOoo==--

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to LINTY Christian

Il Segretario F.to PARISIO Ferruccio

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 03-giu-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall'articolo 7 della Legge regionale 21.01.2003, n. 3.

Issime, li 03-giu-2016

Il Responsabile
F.to RONCO Rosanna

=====

Il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario:

Esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

Issime, li 03-giu-2016

Il Segretario
F.to PARISIO Ferruccio

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52 ter della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall'articolo 7 della Legge regionale 21.01.2003, n. 3.

Issime, li 03-giu-2016

Il Segretario
F.to PARISIO Ferruccio

=====

Copia conforme all'originale.

Issime, 03-giu-2016

Il Segretario
PARISIO Ferruccio

=====